



COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotona)

Ordinanza Sindacale N.
Data di registrazione

707
07/12/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA FINO AL 6 GENNAIO 2021 (RIENTRO IN PRESENZA A FAR DATA DAL 7 GENNAIO)

IL SINDACO

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020;
- il D.L. 6 del 23.02.2020, convertito dalla legge n. 13 del 05.03.2020, il quale introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-2019;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2020, registrata dalla Corte dei Conti il 26.02.2020 con il n. 388;
- i DPCM intervenuti per il contrasto alla citata pandemia;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 83 del 30 ottobre 2020
- l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, di collocamento della Regione Calabria nello "scenario di tipo 4" con un livello di rischio "alto" del documento di prevenzione e risposta al virus Covid-19;
- l'ordinanza del ministero della Salute in vigore dal 29 novembre 2020, secondo cui la Calabria è stata riclassificata in zona arancione;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria avente n. 92 del 01 dicembre 2020, di classificazione del Comune di Isola di Capo Rizzuto quale "zona rossa";

Considerato che sussistono i presupposti per l'adozione della ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire pericoli per la pubblica incolumità;

Visto l'articolo 54 comma 4 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

- la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino al 06 gennaio 2021 (rientro in presenza dal giorno 07 gennaio); resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno.

DISPONE

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

- a) La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- b) La sua trasmissione, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, ai Dirigenti scolastici;
- c) La sua trasmissione al Sig. Prefetto di Crotone;
- d) La trasmissione ai Responsabili di Settore del Comune di Isola di Capo Rizzuto per gli eventuali adempimenti di competenza;

La presente ordinanza produce gli effetti dal momento della pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Isola di Capo Rizzuto e cessa di avere efficacia al raggiungimento dei termini indicati o, comunque, al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente.

Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Si dà atto, altresì, che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni, le limitazioni e le sospensioni fissate nei vigenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare quelli del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nell'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre c.a.

In base all'evoluzione dello scenario epidemiologico locale, ovvero a provvedimenti emanati a livello regionale e nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell'articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso ordinario al Tar di Catanzaro nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Gianni Ceraldi

Sindaco

Vittimberga Maria Grazia / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it